ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 162

OGGETTO: *Addendum* allo "*Schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2026 (anno reddito 2025) e 2027 (anno reddito 2026) e Solleciti 2025 (anno reddito 2024) e Solleciti 2026 (anno reddito 2025), Dichiarazioni di responsabilità (DICH. RESP.) Ordinarie 2026 e 2027*", di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 28 ottobre 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da

ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026 con cui è stato adottato lo "*Schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2026 (anno reddito 2025) e 2027 (anno reddito 2026) e Solleciti 2025 (anno reddito 2024) e Solleciti 2026 (anno reddito 2025), Dichiarazioni di responsabilità (DICH. RESP.) Ordinarie 2026 e 2027*";

Preso atto degli esiti dei lavori del Tavolo tecnico istituito tra l'Inps e la Consulta dei CAF, al fine di ottimizzare le attività previste dal suindicato schema di convenzione;

Preso atto che, nell'ambito dei predetti lavori, la Consulta dei CAF ha richiesto di poter adeguare i costi unitari del servizio di raccolta delle dichiarazioni RED;

Atteso che l'Istituto, pur prendendo atto che i costi unitari sono rimasti sostanzialmente immutati nel corso degli anni, ha manifestato nell'ambito dei medesimi lavori la necessità di ricondurre eventuali aggiornamenti tariffari all'impegno dei CAF nell'adozione delle misure tecniche volte a migliorare la qualità del servizio, ivi incluse le attività correlate al conferimento della delega in modalità digitale, e che le Parti intendono concordare ulteriori azioni da intraprendere a tale scopo;

Preso atto dell'impegno dei CAF a un miglioramento continuo della qualità del servizio consistente altresì nella sensibilizzazione degli operatori a svolgere interviste sempre più approfondite e puntuali per ottenere, dai cittadini che devono presentare la dichiarazione reddituale e la dichiarazione di responsabilità e si rivolgono a loro, informazioni il più possibile complete sui dati autodichiarati;

Preso atto che le Parti, sulla base di quanto sopra esposto, hanno concordato di determinare un incremento delle tariffe nella misura del 20% per ciascun costo unitario indicato nella tabella di cui all'art. 13 dello schema di convenzione di cui alla citata deliberazione n. 116/2026, con riferimento esclusivamente alle dichiarazioni reddituali;

Preso atto che tale incremento determina conseguentemente un aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 13, comma 2, del citato schema di convenzione, per le sole tipologie di dichiarazione indicate di seguito:

Tipologia di dichiarazione	Compenso in €
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a *(Situazione variata o invariata rispetto anno reddito precedente)*	9,72
Dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b *(Zero RED solo se variata)*	3,46
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d *(Dichiarazioni brevi)*	3,46
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e *(Dichiarazioni No RED per componente nucleo diverso da titolare)*	3,46
Dichiarazione autocertificata effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a *(Situazione variata o invariata rispetto anno reddito precedente)*	4,94

Preso atto che per le Dichiarazioni di Responsabilità (Modello ACC.AS/SP) continua ad applicarsi la tariffa di cui all'art. 13 del citato schema di convenzione, che è pari a euro 5,50 (euro cinque/50) per ogni dichiarazione trasmessa;

Rilevato che gli incrementi tariffari restano in ogni caso subordinati alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio di competenza dell'INPS, che costituisce per l'Istituto vincolo giuridico inderogabile;

Preso atto che nell'ambito dell'incontro del 12 ottobre 2026, le Parti hanno convenuto di procedere alla predisposizione di un Addendum allo schema di convenzione di cui alla citata deliberazione n. 116/2026, che recepisse l'aggiornamento delle tariffe sopra esposto nei termini ivi condivisi;

Preso atto che il costo annuale delle Campagne RED Ordinarie 2026 e 2027 e Solleciti 2025 e 2026 è stato stimato, in via prudenziale, in un importo pari ad € 16.500.000,00 (IVA inclusa) e che gli oneri per lo svolgimento delle predette Campagne graveranno sul capitolo di spesa 2U1210021 - spese per servizi svolti da altri enti ed organismi nazionali per l'erogazione delle prestazioni, rispettivamente, del bilancio di previsione 2026 e del corrispondente capitolo del bilancio di previsione 2027, di competenza della Direzione centrale Pensioni;

Preso atto che per tutto quanto non espressamente modificato dall'*Addendum* in oggetto restano ferme ed efficaci le disposizioni contenute nello schema di

convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare , per le ragioni e nei termini indicati in premessa, l'*Addendum* allo "*Schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2026 (anno reddito 2025) e 2027 (anno reddito 2026) e Solleciti 2025 (anno reddito 2024) e Solleciti 2026 (anno reddito 2025), Dichiarazioni di responsabilità (DICH.RESP.) Ordinarie 2026 e 2027*", di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Direttore centrale Organizzazione porrà in essere le più opportune forme di comunicazione delle modifiche sopra indicate, ai fini della loro applicazione ai soggetti che abbiano già sottoscritto con l'Istituto la convenzione secondo lo schema di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, singoli atti di Addendum aderenti allo schema di cui alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Gabriele Fava

ADDENDUM

allo schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2026 (anno reddito 2025) e 2027 (anno reddito 2026) e Solleciti 2025 (anno reddito 2024) e Solleciti 2026 (anno reddito 2025), Dichiarazioni di responsabilità (DICH. RESP.) Ordinarie 2026 e 2027, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026.

LE SOTTOSCRITTE PARTI

Il _____(cognome)_____(nome)_____,
nato/a a _____ (____) il ___/___/_____
domiciliato per la carica in _____
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'**"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di _____

(di seguito anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

ove la convenzione venga sottoscritta da un Centro di assistenza Fiscale (CAF)

_____(cognome)_____(nome)_____,
nato/a a _____ (____) il ___/___/_____

codice fiscale _____, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale) _____, con sede in_____(via)_____ (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di/delle _____(numero)_____, R.E.A. _____(numero)_____quale (carica/qualifica),_____, domiciliato/a

per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

(di seguito anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

Ovvero

_____(cognome)_____(nome)_____,
nato/a a _____ (____) il ___/___/_____

codice fiscale _____, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale) _____, con sede in_____(via)_____ (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di/delle _____(numero)_____, R.E.A. _____(numero)_____ giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data ___/____/_____, che il comparente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(di seguito anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

ove la convenzione venga sottoscritta da un professionista abilitato all'assistenza fiscale

_____ (cognome) _____ (nome), nato/a a _____ (____) il ___/___/_____, codice fiscale (__), soggetto abilitato all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quale libero professionista, domiciliato/a in _____(via)_____ (numero civico), _____

(di seguito anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

ovvero

_____ (cognome) _____ (nome), nato/a a _____ (_____) il _____/_____/_____, codice fiscale (_____), in rappresentanza del libero professionista _____ (cognome) _____ (nome), nato/a a _____ (_____) il _____/_____/_____, codice fiscale (_____), soggetto abilitato all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, domiciliato/a in

_____(via)_____ (numero civico), _____

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data ___/____/_____, che il comparente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(di seguito anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

ove la convenzione venga sottoscritta da uno Studio di professionisti abilitati all'assistenza fiscale

_____ (cognome) _____ (nome), nato/a a _____ (_____) il _____/_____/_____, (_____), codice fiscale _____ iscritto all'Albo professionale ____ della Provincia____ n. ____ in qualità di Legale rappresentante dello Studio ____ con sede in ____, (via) (numero civico), codice fiscale ____ e P. IVA _____, domiciliato/a per la carica ove sopra

(di seguito anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

ovvero

_____(cognome)_____(nome)_____, nato/a a _____ (_____) il _____/_____/_____

codice fiscale _____, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello Studio _____ con sede in _____,

(via) (numero civico) _____, codice fiscale ___ e P. IVA _____, domiciliato/a per la carica ove sopra, giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data ___/___/_____, che il comparente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(di seguito anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

- l'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale "*a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia*";
- l'articolo 13, comma 6, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , che ha modificato l'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , introducendo il comma 10-*bis*, il quale prevede che *: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei*

redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso";

- l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che individua, in materia di pensione sociale, tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione, la residenza stabile e continuativa in Italia;
- l'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo cui dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale viene corrisposto l'assegno sociale, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa legge, tra le quali rientrano la residenza stabile e continuativa in Italia e l'assenza dello stato di ricovero in istituto di cura o comunità con retta a carico di Enti pubblici;
- il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", con specifico riferimento alle disposizioni applicabili ai soggetti abilitati all'assistenza fiscale;
- l'articolo 35 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 che contiene disposizioni in materia di requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati;
- l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che l'INPS provveda, tra l'altro, ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in Convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
- il Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*";
- l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-*ter* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette

amministrazioni non siano debitrici d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026 con cui è stato adottato lo "Schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED Ordinarie 2026 (anno reddito 2025) e 2027 (anno reddito 2026) e Solleciti 2025 (anno reddito 2024) e Solleciti 2026 (anno reddito 2025), Dichiarazioni di responsabilità (DICH. RESP.) Ordinarie 2026 e 2027";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*";

PRESO ATTO

- degli esiti dei lavori del Tavolo tecnico istituito al fine di ottimizzare le attività previste dalla Convenzione;
- che la Consulta dei CAF ha chiesto l'adeguamento dei costi unitari del servizio di raccolta delle dichiarazioni RED;
- che l'INPS – prendendo atto che i costi unitari sono rimasti sostanzialmente immutati nel corso degli anni - ha manifestato, nell'ambito dei lavori del citato Tavolo tecnico, la necessità di ricondurre eventuali aggiornamenti tariffari all'impegno dei CAF nell'adozione delle misure tecniche volte a migliorare la qualità del servizio, ivi incluse le attività correlate al conferimento della delega in modalità digitale, e che le Parti intendono concordare ulteriori azioni da intraprendere a tale scopo;
- dell'impegno dei CAF a un miglioramento continuo della qualità del servizio sensibilizzando altresì gli operatori a svolgere interviste sempre più approfondite e puntuali per ottenere, dai cittadini che devono presentare la dichiarazione reddituale e la dichiarazione di responsabilità e si rivolgono a loro, informazioni il più possibile complete sui dati autodichiarati;
- che a seguito dell'incontro del Tavolo tecnico, tenutosi in data 12 ottobre 2026, le Parti hanno convenuto circa la possibilità di adottare un Addendum che vada ad integrare la Convenzione sottoscritta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli

RED) e delle Dichiarazioni di Responsabilità (Modello ACC.AS/PS), secondo la proposta avanzata dall'Istituto, con i correttivi proposti dalla Consulta dei CAF ed il risalto della parte relativa al miglioramento della qualità;

- che la Parte privata della Convenzione rientra tra i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- dell'opportunità di determinare, alla luce dell'impegno dei CAF a conseguire un miglioramento nella qualità del servizio, un incremento dei compensi previsti nell'art. 13 dello schema di Convenzione adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026, nella misura del 20% per ciascuna tipologia di dichiarazione reddituale, così come riportato all'articolo 1, comma 1 del presente addendum;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Nuova determinazione dei compensi

1. In merito all'attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) per ogni tipologia di dichiarazione saranno corrisposti i compensi, IVA esclusa, indicati nella seguente tabella:

Tipologia di dichiarazione	Compenso in €
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a *(Situazione variata o invariata rispetto anno reddito precedente)*	9,72
Dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b *(Zero RED solo se variata)*	3,46
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d *(Dichiarazioni brevi)*	3,46
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e *(Dichiarazioni No RED per componente nucleo diverso da titolare)*	3,46
Dichiarazione autocertificata effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a *(Situazione variata o invariata rispetto anno reddito precedente)*	4,94

2. Per le Dichiarazioni di Responsabilità (Modello ACC.AS/PS) continua ad applicarsi la tariffa di cui all'art. 13 della Convenzione, che è pari a euro 5,50 (euro cinque/50) (IVA esclusa) per ogni dichiarazione trasmessa.

Art. 2 – *Clausola di salvaguardia*

1. Restano salve le previsioni dell'art. 13, comma 10, della Convenzione secondo

le quali ai fini della verifica del rispetto dei limiti degli stanziamenti previsti per la presente Convenzione, l'Istituto, salvo facoltà di recesso, procede al monitoraggio trimestrale e, in prossimità del raggiungimento dei limiti di spesa, ne dà comunicazione ai soggetti abilitati.

2. Gli incrementi di cui all'articolo 1 restano in ogni caso subordinati alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio di competenza dell'INPS, che costituisce per l'Istituto vincolo giuridico inderogabile.

Art. 3 - *Rinvio alla normativa vigente*

1. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente Atto, restano ferme ed efficaci le disposizioni contenute nello schema di Convenzione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 15 luglio 2026, che si intendono qui richiamate e confermate.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica a essa la normativa vigente.

Per l'INPS **Il soggetto abilitato**

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il soggetto abilitato dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'*Addendum*: Art.1 *Nuova determinazione dei compensi*, Art. 2 *Clausola di salvaguardia*, Art. 3 *Rinvio alla normativa vigente*.

Il soggetto abilitato
